











Sostituzione con delega scritta per l'attività di cancelleria

di ProfessioneGiusticia.it - 25/03/2014

^{1 commenti}Parere dalla Commissione

Consultiva del Consiglio Nazionale Forense in ordine alla possibilità di delega orale (sostituzione) per l'attività di cancelleria.



E stato formulato un parere da parte della Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia su interpellanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in ordine alla possibilità di delega orale (sostituzione) per l'attività di cancelleria. Già la Commissione si era espressa in ordine alla sostituzione in udienza con delega orale, a seguito delle prese di posizione della Corte d'Appello di Milano di qualche mese fa.

Ora è stata chiamata ad esprimersi sulla possibilità o meno di presentarsi in cancelleria, in sostituzione di un altro collega, per prendere visione del fascicolo, estrarre copie, ecc., il tutto senza essere muniti di delega scritta. Di seguito il testo del parere.

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 20 MARZO 2014 (omissis)

Pratica n. 1160/2013 S

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto dalla Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia, in data 18 marzo 2014, il parere in risposta al quesito posto dall'Ordine degli Avvocati di Roma ed il cui invio al CNF è stato deliberato nell'adunanza consiliare del 25 luglio 2013, che si riporta integralmente e, più precisamente: "Quesito n. 301, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Rel. Cons. Merli Parere 22 gennaio 2014, n 1.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma pone il seguente quesito: 'se, alla luce dell'art. 14. comma 2, legge n. 247/2012, ove si prevede che 'Gli avvocati possano farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale', un fascicolo processuale possa essere visionato da altro avvocato che si dichiari sostituto del difensore formalmente incaricato nell'ambito del suddetto procedimento e, ancora, 'quali attività in concreto rientrino nel concetto di sostituzione rispetto alle quali l'incarico possa essere verbale'.

Con riferimento alla liceità della sostituzione verbale succitata, questa Commissione si è già pronunciata con parere n. 113 del 23 ottobre 2013, in risposta al quesito posto dal COA di Ferrara, rifenendo che "l'avvocato, ferma la sua responsabilità professionale, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega e restando ovviamente sottoposto, nell'esercizio di tale facoltà, alle sanzioni di legge ed alle regole deontologiche."

Il quesito del COA di Roma attiene, come visto, al medesimo articolo della legge professionale, la cui rubrica recita 'Mandato professionale - Sostituzioni e collaborazioni', ma ad una diversa e specifica fattispecie.

Ritiene la Commissione che vadano premesse le seguenti considerazioni. La norma in argomento, nel prescrivere:

- a. che l'eventuale rinuncia all'incarico professionale non debba causare 'pregiudizi al cliente' (comma I)
- b. che l'incarico conferito per lo svolgimento dell'attività professionale (la difesa) è personale (comma 2)
- c. che, malgrado la nomina di un proprio sostituto, l'avvocato "rimane personalmente responsabile verso i clienti" (comma 3)

riconduce, con ragionevole evidenza, l'eventualità della sostituzione all'attività giudiziale. Solo in tal senso si giustifica, infatti, la portata delle previsioni anzidette, atteso che, ad esempio, l'accesso al fascicolo da parte del difensore non può, di per sè, essere causa di pregiudizio per il proprio cliente, mentre il cliente medesimo potrebbe certo essere danneggiato dall'attività processuale di un sostituto incapace e/o negligente del proprio difensore.

Non può poi sfuggire che il sostituto processuale accede non solo all'esercizio della attività difensiva, ma anche, ineludibilmente, al fascicolo della parte rappresentata dal suo mandante. Tale opportunità, però, consegue dalla dichiarazione di essere sostituto ex art. 14. comma 2, legge n. 247/2012, rilasciata in atto pubblico (verbale dell'udienza) e nei confronti di pubblico ufficiale, con la conseguenza che l'eventuale

affermazione mendace troverebbe adeguata sanzione nell'art. 483 c.p.

Peraltro, anche la falsa attestazione di essere sostituto del difensore in atti, rilasciata al fine di accedere alla semplice visione del fascicolo, che contempla, se consentita. la facoltà di estrarre copia del contenuto del medesimo, potrebbe, se scoperta, essere sanzionata ai sensì dell'art. 496 c.p. L'eventuale accesso del sostituto al fascicolo, in forza di asserita ma inesistente delega verbale, costituirebbe però una circostanza della quale il difensore nominato dalla parte non avrebbe modo di essere posto al corrente, se non previa informazione, del tutto eventuale, ricevuta dall'addetto alla cancelleria. Di conseguenza, l'accesso agli atti di un asserito sostituto del difensore in forza della sola delega verbale potrebbe, da un lato, provocare pregiudizi alle parti costituite in ragione, ad esempio, dei documenti contenenti dati sensibili ivi depositati e, dall'altro, assoggettare l'avvocato presunto delegante a difendersi adal'attribuzione di responsabilità civili, penali e disciplinari,

anche alla luce delle vigenti disposizioni in tema di segreto professionale (art. 6 legge n. 247/2012.

Il parere della Commissione, in risposta al quesito posto dai COA di Roma, va pertanto espresso nel senso che la nomina orale del sostituto è consentita esclusivamente per l'attività di udienza, mentre l'accesso al fascicolo processuale da parte del sostituto richiede il rilascio a quest'ultimo, da parte del difensore formale, di delega scritta.".

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito web il presente verbale e di dare informazione ai Colleghi del contenuto del parere del Consiglio Nazionale Forense, anche via email.